



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. MARCONI"

C. M. RCIS03100L

SEZZ. ASS.: RCTD03101V - I.T.C. "G. MARCONI" SIDERNO E RCTL031019 - I.T.G. "PITAGORA" SIDERNO

Viale Sasso Marconi - 89048 - SIDERNO (RC)

Tel.: 0964 048031 - Fax: 0964 048030

E-mail: rcis03100l@istruzione.it - C.F. 90027970806

Prot. N. 3952

All'Articolazione Provinciale Territoriale
Al Consiglio di Istituto
Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Agli atti
Al sito web

Oggetto: decreto di istituzione ufficio tecnico.

IL DIRIGENTE

- Visto il DPR n.88 del 15/03/2010 (*Regolamento di riordino degli Istituti tecnici*) ha confermato la presenza degli uffici tecnici nel settore tecnologico, indicandone anche chiaramente la natura e i compiti. In particolare si legge: "Gli istituti tecnici per il settore tecnologico sono dotati di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Per i relativi posti, si fa riferimento a quelli già previsti, secondo il vigente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti tecnici confluiti negli ordinamenti di cui al presente regolamento in base alla tabella di cui all'Allegato D)".
- Vista la circolare MIUR n 10 del 21/03/2013 nella quale si legge: "Relativamente all'Ufficio tecnico, l'art. 8, comma 4, del regolamento relativo all'istruzione tecnica e l'art. 8, comma 7, del regolamento relativo all'istruzione professionale, stabiliscono che i posti dell'Ufficio tecnico sono coperti prioritariamente con personale titolare nell'istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulle utilizzazioni. Tuttavia, qualora le risorse di organico assegnate per l'a.s. 2013/2014 lo consentano, è possibile istituire l'Ufficio tecnico già in organico di diritto, precisando che può essere attivato un solo Ufficio tecnico per ogni istituzione scolastica, compresi gli istituti superiori costituiti da istituti di ordine diverso e che la scelta della classe di concorso cui assegnare l'Ufficio tecnico deve essere prioritariamente finalizzata alla riduzione dell'esubero nella scuola e in subordine nella provincia. La richiesta di istituzione va inoltrata con le consuete modalità previste per l'attivazione dei nuovi indirizzi."
- Visto il D.M. n. 39 del 30.01.98 relativo alle classi di concorso dei docenti di scuola secondaria che all'art. 2 rimanda alle alleghe tabelle C e C/1 delle classi di concorso degli insegnanti tecnico pratici. In tale tabella, al codice 1/C corrisponde la qualifica di "Addetto all'ufficio tecnico". L'orario di servizio è previsto dagli artt. 27 e 28 del CCNL/2007, costituito da 18 ore settimanali di lezione, prestate nella conduzione dell'ufficio tecnico.

- Preso atto che l'istituto d'istruzione superiore G.Marconi - Siderno è costituito dal settore Economico e dal settore Tecnologico (Indirizzo: Ambiente, costruzioni e territorio.)
- Preso atto che la figura del responsabile dell'ufficio tecnico trova il riferimento normativo nella legge 3/11/1964 n. 1122 (*"Norme sull'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico pratici e di arte applicata, con conseguente acquisizione di nuove cattedre, e provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle sopresse scuole di avviamento professionale"*). In applicazione dell'articolo 1 di tale legge diramata con C.M. del 7/01/1965 n. 7 che disciplina:
 - l'orario d'obbligo degli ITP (che, dal 1/10/1964, "è di 18 ore settimanali d'insegnamento fermo restando l'obbligo della preparazione e della cura delle attrezzature ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 7/5/1948 n. 1277");
 - la retribuzione delle ore eccedenti degli ITP (per le quali si applicano le norme della Legge 14/11/1962 n. 1617).
 - che il docente assegnato all'ufficio tecnico non perde per tale ragione la sua qualifica giuridica di insegnante tecnico pratico, né può essere sottratto alle prerogative e agli obblighi che ne conseguono.
- Osservato che l'insegnante tecnico pratico assegnato all'ufficio tecnico:
 - anziché svolgere il proprio compito nelle classi, lo presta nell'ufficio tecnico, organismo di supporto al dirigente scolastico, con i compiti e i limiti che questi, in quanto responsabile dell'assetto organizzativo e amministrativo dell'istituto ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs.30/03/2001 n. 165, gli assegna.
 - svolge, di norma, funzioni di carattere consultivo e di supporto tecnico al dirigente scolastico, con particolare riferimento alla gestione delle attrezzature tecniche, agli acquisti, ai collaudi e alla predisposizione degli orari delle attività didattiche.
- Evidenziato che l'ufficio tecnico è affidato dal Dirigente Scolastico alla responsabilità di un insegnante tecnico pratico nominato tra gli ITP assegnati alla scuola medesima e che ai sensi dell'art. 396, comma 2 lett. d) del D.Lgs. 297 del 16/04/1994, "sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di istituto e delle proposte del Collegio dei docenti".
- Vista la deliberazione n. 3 del _____ con la quale la Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto ha formulato la richiesta di istituzione dell'Ufficio Tecnico fin dal prossimo anno scolastico

DECRETA

L'istituzione dell'Ufficio Tecnico a far data dal 01/09/2013 e l'invio del presente decreto all'ATP per gli adempimenti di competenza.

PROPONE

A codesto spettabile Ufficio l'individuazione già nell'organico di diritto e la contestuale assegnazione di un Insegnante Tecnico Pratico della classe C300 a codesta istituzione scolastica per l'a.s. 2013/2014, affinché svolga i compiti connessi alla figura del responsabile dell'ufficio tecnico.

19 LUG 2013

